



AZIONI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO



CAPITOLO 18 - INCENTIVAZIONI ECONOMICHE

L'attuazione del piano di gestione dei rifiuti passa prioritariamente attraverso la sostenibilità dello stesso sotto il profilo economico.

E' pertanto indispensabile prevedere strumenti di incentivazione economica con i quali intervenire a sostegno:

- di una limitazione nella produzione dei rifiuti che altrimenti crescerebbe di pari passo con la crescita economica;
- di una produzione di rifiuti che dovrebbe, nella misura del possibile, essere impedita o limitata alla fonte, in particolare con l'impiego di tecnologie e prodotti puliti o che comportano scarsi rifiuti;
- di uno smaltimento con il minor rischio per l'ambiente per i rifiuti che non possono essere rivalorizzati o riutilizzati;
- dell'attuazione di programmi di gestione dei rifiuti benefica per l'ambiente e vantaggiosa in termini di costi;
- di una immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o smaltimento finale, ad incrementare la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- di un rafforzamento delle azioni di promozione delle tecnologie di riutilizzazione e rivalorizzazione dei rifiuti accompagnate da adeguate misure di controllo ambientale;
- di un'adeguata rete integrata di impianti di smaltimento, che soddisfi le norme comunitarie e tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi e garantiscano un alto livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
- di una riduzione delle quantità destinate alle discariche da perseguire anche attraverso processi di pretrattamento e/o incenerimento che, purché soggetto a norme adeguate, può costituire un utile strumento per la riduzione del volume dei rifiuti e il recupero di energia;



- delle azioni di prevenzione, rivalorizzazione e smaltimento, che tengano conto delle implicazioni economiche, sociali ed ambientali globali nonché dell'applicazione piena del principio «chi inquina paga»;
- di una prevenzione dei rifiuti da figurare come priorità assoluta in qualsiasi politica razionale sui rifiuti, per quanto riguarda la riduzione al minimo della produzione dei rifiuti e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti;
- del recupero dei rifiuti onde ridurre il quantitativo dei rifiuti destinati allo smaltimento e risparmiare risorse naturali, in particolare mediante reimpiego, riciclo, compostaggio e recupero dell'energia dai rifiuti;
- dello sviluppo e l'applicazione di analisi dei cicli di vita e di ecobilanci e di rendere note le informazioni generate dall'uso di tali strumenti per agevolare l'identificazione di future priorità in materia di gestione dei rifiuti;

Tali forme di sostegno rappresentano strumenti limitati e temporanei e possono essere finanziate, nell'ambito di accordi di programma, dagli introiti delle "ecotasse", dei Programmi comunitari Obiettivo 1 (Agenda 2000),ecc.

18.1. TASSE SULLE DISCARICHE

L'art. 24 del D. Lgs. N.22/97 prevede un contributo per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Tale "contributo" fa riferimento alla cosiddetta "tassa sulla discarica" introdotta dalla Legge 28 Dicembre 1995 n. 549.

In particolare, al comma 2 del citato art. 24, si prevede che l'ammontare del contributo sia commisurato anche in relazione con gli obiettivi di recupero fissati dall'articolo stesso. In questo senso anche la tassa sulla discarica si configura come uno strumento di incentivazione economica al recupero.

18.2. TARIFFAZIONE DEL SERVIZIO

L'art. 49 del D.lgs. 22/97 prevede la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti. L'abrogazione della tassa e la istituzione della tariffa, secondo quanto previsto dal su citato art. 49, introduce un nuovo strumento di incentivazione economica per il conseguimento degli obiettivi della pianificazione del settore.

La forma di incentivazione è implicita, laddove si prevede (comma 4) che la tariffa stessa sia composta da una parte fissa ed una variabile, commisurata alla quantità dei



rifiuti conferiti, ed esplicita laddove (comma 10), per le utenze domestiche sono assicurate agevolazioni per la raccolta differenziata o, per le utenze extra-domestiche, sono introdotti coefficienti di riduzione proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (comma 14).

Più in generale, l'introduzione della tariffa contribuisce a rendere maggiormente espliciti i costi di gestione dei rifiuti e, quindi, consente un loro maggiore controllo da parte dei singoli utenti.

I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, sono coperte dai Comuni mediante l'istituzione di una TARIFFA.

La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

La tariffa è determinata dagli Enti Locali in funzione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio, essa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio stesso, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La gestione del Servizio di raccolta e smaltimento rsu comprende:

Raccolta rifiuti	Modalità di raccolta
tal quali	stradale
Differenziati	stradale
Differenziati	porta a porta
Differenziati	grandi utenze e servizi pubblici
speciali	grandi utenze e servizi pubblici

con l'ausilio di:

- bidoni condominiali
- cassonetti stradali
- cassonetti per grandi utenze

valorizzazioni attraverso:



- ecocentri
- ecomobili
- isole ecologiche
- stazioni di trasferimento
- impianti di valorizzazione secco-umido
- impianti di produzione compost di qualità
- impianto di valorizzazione frazione secca
- impianto di valorizzazione materiali cellulosi
- impianto di termovalorizzazione.

La tariffa costituisce il corrispettivo dei vari servizi sopra individuati.

La tariffa è determinata tenendo conto dell'obiettivo di valorizzare il rifiuto e del servizio fornito, della realizzazione degli impianti e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione e di servizio, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.

Per le successive determinazioni delle tariffe si terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

L'eventuale rimodulazione della tariffa terrà conto degli investimenti effettuati dai Soggetti Attuatori nelle Aree di Raccolta, approvati dall'Ente Provincia, che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Con D.P.R. n. 158 del 27/04/99 viene definito il metodo normalizzato per l'elaborazione della tariffa sui rifiuti urbani secondo quanto previsto dall'art. 49 D.lgs 22/97, tenendo



comunque conto di quanto indicato dal Piano Emergenza rsu Sicilia recepiti nel presente piano.

E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

La tariffa si compone di tre voci essenziali:

- costo dello smaltimento in impianto
- costo di raccolta e trasporto a bocca di impianto
- modulazione per assicurare agevolazioni per le utenze domestiche, per fasce sociali deboli, etc.

Il costo di smaltimento agli impianti è stabilito dalla Regione che determina le tariffe di smaltimento, sulla base del contratto di appalto con le società che gestiscono gli impianti del sistema integrato. La tariffa comprende la quota parte relativa agli impianti di valorizzazione RD e i dovuti correttivi per uniformare la tariffa di smaltimento su scala regionale, valutando il conferimento delle frazioni raccolte in modo differenziato ad un costo ridotto di 2/3 rispetto al tal quale.

La Tariffa finale per l'utente quindi comprende il costo di raccolta e trasporto a bocca di impianto e il costo dello smaltimento negli impianti, è modulata per assicurare agevolazioni per le utenze domestiche, per fasce sociali deboli, etc., ed è stabilita dai comuni, in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio integrato di raccolta e trasporto agli impianti.

I Comuni applicano e riscuotono la tariffa finale per l'utente in modo diretto e/o avvalendosi dei soggetti attuatori (società d'ambito).

I Comuni versano:

la tariffa di smaltimento unica regionale alla Regione che a sua volta corrisponde il corrispettivo contrattuale ai soggetti gestori degli impianti del sistema integrato;

la quota parte della tariffa relativa al costo di raccolta e trasporto ai soggetti attuatori (società d'ambito) se la riscossione della tariffa è effettuata direttamente dal comune; nel caso la riscossione sia effettuata direttamente dalla società d'ambito la stessa provvederà a trattenere la quota di propria spettanza.

Oggi la tariffa di smaltimento è relativa soltanto agli impianti di discarica ed è stata determinata, per tutta la Sicilia, in 62 euro/tonnellata, al netto del tributo speciale per lo smaltimento in discarica, delle maggiorazioni dovute alla mancata raccolta differenziata e dell'IVA, con Ordinanza n° 1020/2002, pubblicata sulla GURS del 29 novembre 2002.



Nel caso in cui il gestore abbia certificazioni di qualità, ambientali o relative alla sicurezza, la quota parte della tariffa relativa alla gestione può essere maggiorata dal 5% al 15%, allegata al presente Piano tra gli "Allegati documentali".

Una volta conclusa la procedura per la selezione degli operatori per il trattamento della frazione residuale a valle della raccolta differenziata, si potrà stabilire analoga tariffa unica per la frazione residuale destinata alla termovalorizzazione.

La tariffa finale per l'utente è articolata per fasce di utenza (civile, professionale, artigianale, industriale, agricola, etc...) e territoriale (zona della città) nonché in funzione della valorizzazione del rifiuto stesso. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni per le utenze domestiche per la raccolta differenziata delle frazioni secche e umide, ad eccezione della raccolta differenziata di imballaggi che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. Deve essere altresì assicurata la gradualità degli adempimenti derivati dall'applicazione del passaggio da tassa e tariffa.

Nella determinazione della Tariffa Finale (attraverso il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99) deve comunque essere progettato un sistema di incentivazioni che, attraverso la riduzione della tariffa stessa, stimoli l'utente al raggiungimento dell'obiettivo di RD prefissato per l'anno e assicuri la gradualità degli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente piano.